



# STATUTO

## Associazione

### Art. 1 Nome e sede

1. A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

### Art. 2 Scopo

2. Scopo dell'associazione è

2.3 L'associazione ha carattere apolitico e aconfessionale.

### Art. 3 Ammissione

3. L'ammissione avviene dietro richiesta scritta d'adesione e per decisione del comitato dell'associazione. Il comitato può rifiutare l'adesione laddove non risultano adempite le condizioni necessarie.
- 3.3 Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, esse devono essere inoltrate in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi ed entrano in vigore con la fine del mese.
- 3.4 Il comitato ha la facoltà di deliberare l'esclusione in caso di violazione dello statuto, inosservanza delle decisioni associative o mancato pagamento della quota annuale. La decisione di esclusione deve essere ratificata dall'assemblea generale. La persona esclusa ha la facoltà di ricorrere in occasione dell'assemblea generale successiva, la quale ha facoltà di prendere la decisione definitiva; nel frattempo i diritti del socio sono sospesi.
- 3.5 Con le dimissioni si estinguono tutti i diritti o le pretese nei confronti dell'associazione.

- 3.6 I soci che, nonostante ripetuta diffida, non adempiono i loro obblighi finanziari nei confronti dell'associazione perdono i loro diritti e possono essere stralciati dalla lista dei soci senza procedura formale di esclusione.

#### **Art. 4 Quote sociali**

4. Ogni socio è tenuto al regolare pagamento della quota sociale. La quota sociale ammonta a CHF \_\_\_\_\_ annuali. Per gli impegni dell'associazione risponde unicamente il patrimonio sociale.
- 4.1 I soci dell'associazione rispondono unicamente per l'ammontare stabilito dalla quota sociale. Rimane esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

#### **Art. 5 Organizzazione**

- 5.1 I soci esprimono la loro volontà tramite:
- a) la votazione generale
  - b) l'assemblea generale (AG)
  - c) il comitato (COM)
  - d) l'organo di revisione (REV)
- 5.2 Votazione generale: la votazione generale può essere effettuata su tutte le decisioni dell'AG su richiesta immediata di almeno un terzo dei presenti o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
- 5.3 Assemblea generale: l'AG ordinaria ha luogo una volta all'anno, essa decide le direttive generali dell'associazione, approva eventuali accordi con altre organizzazioni, approva i conti e stabilisce l'ammontare delle quote sociali. Elege il comitato e l'organo di revisione. L'assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del comitato o per richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei soci. L'AG straordinaria ha le medesime competenze che l'AG ordinaria.
- 5.4 Comitato: il comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno e mette in pratica le decisioni della votazione generale e dell'AG. Esso è formato dal/la presidente e da almeno un altro socio-a. Il comitato definisce i ruoli al suo interno in maniera autonoma.
- 5.5 L'organo di revisione: l'organo di revisione è composto da due soci-e dell'associazione. Esso ha accesso in qualsiasi momento a tutta la documentazione inerente alla gestione dell'associazione.

- 5.6 Il comitato può assumere uno-a o più collaboratori-trici per l'organizzazione e l'amministrazione delle attività associative o per eventuali altri compiti.

#### **Art. 6 Scioglimento**

- 6.1 Lo scioglimento dell'associazione \_\_\_\_\_  
deve essere pronunciato da una maggioranza di almeno 2/3 dei soci.
- 6.2 Parallelamente alla decisione di scioglimento deve essere definita un'organizzazione con scopi affini che possa succedere all'associazione. Quest'ultima viene determinata a maggioranza relativa dei voti dei presenti. L'intero patrimonio sociale è devoluto all'organizzazione subentrante. Qualora non venga designata alcuna organizzazione subentrante, la destinazione del patrimonio viene decisa dall'assemblea generale.